

Cassazione – Sezione terza – sentenza 10 gennaio – 20 marzo 2008, n. 7495

Presidente Durante – Relatore Spagna Musso

Pm Sgroi – conforme – Ricorrente Cricchi – Controricorrente Marino

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 9 e 10-3-93, Marino Nicola conveniva innanzi al Tribunale di L'Aquila Cricchi Carlo, notaio, e la Camera di Commercio di L'Aquila per sentirlo condannare al risarcimento del danno conseguente all'illegittimo protesto nei suoi confronti in virtù di una cambiale sottoscritta da Murino Nicola e non da esso istante.

Costituitisi in giudizio sia il Cricchi che la Camera di Commercio (deducendo in particolare il primo che l'errore in questione non poteva essergli imputato perché nella redazione del verbale del protesto il pubblico ufficiale non è obbligato a ripetere il nome del debitore e che in ogni caso nessun danno poteva essere derivato all'attore da detto protesto, comprendendo lo stesso non solo il nome e il cognome del protestato ma anche il luogo di residenza, circostanza quest'ultima idonea ad escludere qualsiasi equivoco), l'adito Tribunale, con sentenza in data 22/11/97, rigettava la domanda.

A seguito della impugnazione del Marino, la Corte di Appello di L'Aquila, con la sentenza in esame n. 775 depositata in data 26/9/2002, in accoglimento del gravame e in riforma della decisione di primo grado condannava il Cricchi, al risarcimento del danno liquidato equitativamente in € 10.000,00, oltre rivalutazioni ed interessi; affermava, in particolare, la Corte di merito che sussisteva il danno alla reputazione del Cricchi sulla base delle risultanze processuali emergendo che "quantomeno due commercianti lo avevano identificato quale debitore protestato a cui non concedere un finanziamento o a cui non consentire pagamenti dilazionati".

Ricorre per cassazione il Cricchi con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Marino che ha depositato altresì memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 2043 c.c., in rapporto anche all'art. 3 del d.p.r. n. 290/75 e relativo difetto di motivazione, dovendosi del tutto escludere la colpa di esso ricorrente nella sottoscrizione del verbale di sequestro che non prevede l'indicazione del nominativo del debitore.

Con il secondo motivo si deduce violazione ancora dell'art. 2043 c.c. e relativo difetto di motivazione, in relazione del decisivo punto dell'erronea ritenuta sussistenza di un danno per l'odierno resistente.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente, avendo ad oggetto il medesimo *thema decidendum* della responsabilità del Cricchi *ex art.* 2043 c.c. e del conseguente obbligo risarcitorio a suo carico.

A parte la considerazione che nella presente sede di legittimità non può valutarsi, trattandosi di una *questio facti*, se nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti della responsabilità del Cricchi, con specifico riferimento all'elemento soggettivo della colpa, nonché del conseguente danno

arrecato al Marino, deve osservarsi che la Corte di merito ha sufficientemente e logicamente motivato su tali punti, sostenendo che erronea fu la compilazione del verbale di protesto e tale da ingenerare un danno, liquidato equitativamente, da ritenersi *in re ipsa* sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre decisioni, Cass. n. 11103/98). In proposito, deve infatti ribadirsi che, in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità "*ipso facto*" all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda "di indubitabile discredito" tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale *in re ipsa* anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere da suoi interessi commerciali.

Tutte le altre circostanze addotte dal ricorrente, tra cui le modalità di compilazione del verbale di protesto e le risultanze delle prove testimoniali, sono ovviamente inammissibili perché "in fatto". Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in € 2.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessorie come per legge.